Allegato "B" all'atto n. 14063/7959 di Rep. Notaio Giovanni Posio

aifos

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI E OPERATORI

DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

STATUTO

Data di costituzione: 20 gennaio 2003

con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci del 13 novembre 2026

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

1. In data 20 gennaio 2003 è costituita una associazione denominata "Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro" in sigla "A.i.FO.S" di seguito denominata "Associazione" il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Con la variazione di Statuto dell'11 aprile 2013 l'associazione cambia la propria denominazione da "Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro", in sigla denominata "AiFOS" in "Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro", ancora in sigla denominata "AiFOS", continuando in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

2. Aifos è una associazione sindacale datoriale e professionale costituita in base all'art. 39 della Costituzione e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale a cui afferiscono aziende e studi professionali che operano nell'ambito della consulenza e nei specifici settori dei lavori edili e dell'ingegneria civile, nell'uso di macchine e attrezzature, nella sanità pubblica e privata, nei servizi sociali e tutti i settori che

pongono particolare attenzione alle tematiche della formazione, della salute e sicurezza, dell'ambiente e della sostenibilità.

3. All'Aifos possono aderire singoli professionisti, studiosi, operatori, esperti e consulenti che operano nei settori di cui al comma precedente.

4. L'Aifos stipula accordi e contratti collettivi nazionali attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati anche con altre associazioni datoriali e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

5. L'Aifos può altresì, anche in collaborazione con altre associazioni datoriali e sindacali, partecipare e costituire organismi paritetici ed enti bilaterali, nell'ambito del sistema di rappresentanza e delle relazioni sindacali.

6. L'Aifos, quale associazione che rappresenta i professionisti, opera in base a quanto previsto dalla Legge 4/2013 ed è inserita nell'elenco, tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (o dal Ministero corrispondente), delle associazioni professionali non organizzate in ordini e collegi che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Istituisce a tale scopo appositi Registri professionali Aifos.

7. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con le modalità dell'art. 24.

8. L'Associazione ha sede in Roma e può aprire sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all'estero, con deliberazione del Comitato di Presidenza.

Art. 2 - Scopi e finalità

1.L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone, nell'ambito di una più vasta divulgazione della cultura, formazione e salute e

sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità, di svolgere una attività di informazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative al fine di favorire gli scopi associativi mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti pubblici e privati o aziende, imprese ed enti del terzo settore.

3. L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tutela e la difesa degli interessi delle aziende associate, nonché dei formatori ed operatori associati, promuovendo ed organizzando:

a. la rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle peculiarità delle aziende associate, dei formatori ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e della specificità della formazione nonché della consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, aziende, imprese e società pubbliche e private;

b. la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti alla Associazione;

c. la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dai singoli formatori, ed operatori e dalle aziende che operano negli ambiti definiti dal presente Statuto;

d. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi, in relazione alle tematiche di interesse delle categorie rappresentate e in modo specifico a quelle relative alla salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità;

e. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, ambiente e

sostenibilità, attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio nazionale;

f. lo svolgimento e l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità, in tutti i settori di cui ai codici ATECO indicati nella legislazione e negli Accordi Stato-Regioni e gli ambiti di vita e di lavoro, operando direttamente, anche attraverso la propria struttura associativa e organizzativa, mediante i Responsabili del Progetto Formativo (RPF) nominati da Aifos e tramite soci aziende di cui all'art. 5 convenzionati, ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;

g. lo svolgimento e l'organizzazione di specifiche azioni formative nel settore dell'ambiente e della tutela della salute, normati, anche in relazione a specifiche normative regionali nonché delle emergenze e della prevenzione incendi;

h. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario, ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali e nei settori dell'emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione civile;

i. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito degli autotrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami d'idoneità professionale degli autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto terzi (D.M. 16.05.1991 n. 1998);

j. lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi nell'ambito della sicurezza stradale e nell'ambito più generale della sicurezza ferroviaria, aerea e marittima;

k. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito dei lavori sotto tensione;

l. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative in tutti gli ambiti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto di successive emanazioni e

delibere da parte del legislatore:

m. l'emissione di un sistema di attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dagli associati che chiedano l'iscrizione ai Registri Professionali Aifos ai sensi della Legge n. 4/2013.

4. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art. 27 ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.

5. Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

6. L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, accreditamenti regionali o nazionali, sottoscrizione di quote, costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

7. Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività delle aziende associate, dei formatori ed operatori della salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità, anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel Paese.

Art. 3 - Le attività e gli strumenti

1. Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche della

associazione stessa svolgere le seguenti attività:

a) progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire supporti didattici riprodotti su qualsiasi supporto informatico, libri, opuscoli, materiali e prodotti, film e video di ogni genere e tipo anche via internet, nonché la produzione e distribuzione di sistemi informatici e strumenti on-line di qualsiasi tipologia;

b) stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il web, materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti e supporti informatici, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;

c) proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio-economiche, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e sostenibilità;

d) proporre la promozione dell'immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei o multimediali;

e) produrre grafica, design, illustrazione, fotografia, decorazione, pittura, installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai settori sopra descritti;

f) distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da terzi;

g) organizzare, in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc, con tutte le modalità di erogazione disponibili anche a livello digitale ed informatico;

h) organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed all'estero;

i) raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate dall'Associazione;

j) promuovere, organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specializzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell'Associazione, anche in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata italiana o estera;

k) organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie aziende associate, corsi e azioni formative in presenza o utilizzando la metodologia dell'e-learning, della videoconferenza o altre metodologie on-line e tutti gli strumenti multimediali anche nel settore sanitario tramite l'ECM nazionale e regionali;

l) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, ambiente e salute congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la partecipazione ad iniziative e progetti, italiani europei ed internazionali, per promuovere le attività delle aziende associate e delle figure professionali degli associati nell'ambito della loro attività;

m) individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati;

n) attuare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi e azioni formative su richiesta dei soci.

Art. 4 - Sviluppo associativo

1. L'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi sia a soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, organizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi nei settori di intervento dell' Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

2. La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione è gratuita. Per gli incarichi affidati ai soci da parte degli organi associativi è previsto il rimborso delle spese, secondo le deliberazioni degli organi associativi preposti.

3. L'Associazione potrà inoltre:

a. cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istituzioni sia pubbliche che private, e di qualsiasi nazionalità, purchè queste perseguano analoghe finalità o

comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione;

b. stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non siano in contrasto con i principi del presente Statuto;

c. riconoscere, con uso del logo Aifos, tutte quelle iniziative previste nell'ambito dello Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle deliberazioni o dai documenti approvati dagli organi associativi;

d. concedere il patrocinio, con uso del logo Aifos, a tutte quelle iniziative che riguardano e concorrano allo sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e sostenibilità;

e. promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi secondo la normativa vigente nonché di qualità e di eccellenza in base al sistema di certificazione di qualità dell'Aifos;

f. promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza.

4. Potrà, inoltre, offrire consulenze, gestire eventi, sia in proprio sia su incarico di terzi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali e professionali con analoghe associazioni o enti o aziende, nonché promuovere occasioni di confronto anche attraverso mezzi digitali e di comunicazione di massa (pubblicazioni, anche informatiche e telematiche, giornali, radio, televisione, internet, ecc.).

STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 5 - Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione aziende, società, associazioni, enti pubblici e

privati, studi professionali e studi associati che abbiano nell'oggetto sociale la formazione, l'attività consulenziale o operino nei settori di cui all'art. 1 dello Statuto.

2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione stessa o al fine di sostenere ed incoraggiare l'attività, la ricerca e lo studio delle tematiche attinenti la formazione e la consulenza per la salute, la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, l'ambiente e la sostenibilità.

3. I soci si distinguono in:

a) FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione;

b) AZIENDE: sono società, associazioni, enti pubblici e privati, studi professionali e studi associati che, condividendo finalità e metodi dell'Associazione, sono entrati a farne parte a seguito di libera iscrizione; come i soci ordinari, hanno diritto di voto, che esercitano tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, e alla partecipazione associativa;

c) ORDINARI: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo finalità e metodi dell'Associazione, sono entrati a farne parte a seguito di libera iscrizione; hanno diritto di voto e alla partecipazione associativa, nonché, qualora ne facciano richiesta e ne abbiano titolo, possono iscriversi ai Registri Professionali Aifos attivati ai sensi della Legge 4/2013;

d) SOSTENITORI: sono coloro che, persone fisiche o aziende, società, associazioni, enti pubblici e privati, studi professionali e studi associati, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli altri soci, possono indicare loro rappresentanti

per la partecipazione alle iniziative associative: non hanno diritto di voto;

e) ONORARI: sono coloro che, come persone fisiche o giuridiche, distinte per merito, professionalità, moralità nell'ambito delle finalità dell'Associazione, sono riconosciuti come tali con deliberazione del Comitato di Presidenza. Non pagano la quota associativa, partecipano alla vita associativa e non hanno diritto di voto.

f) ALTRE TIPOLOGIE DI SOCI

Con singole deliberazioni del Consiglio Nazionale possono essere individuate specifiche categorie di soci (ad esempio non esaustivo: studenti, docenti, istruttori pratici, aderenti a organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, ecc.) per i quali dovranno essere previste le modalità di iscrizione nonché le quote di adesione differenziate in relazione ai servizi dedicati. In tutti questi casi, i "soci" possono partecipare alla vita associativa senza diritto di voto.

Art. 6 - Obblighi dei soci

1. Tutti i soci sono obbligati al pagamento delle quote di associazione in base alle delibere del Consiglio Nazionale. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività dell'Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all'atto del finanziamento.

2. L'iscrizione all'Associazione è annuale a valere sull'anno solare.

3. I soci che hanno diritto di voto in Assemblea sono tenuti:

a) al pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Nazionale;

b) all'osservanza del presente Statuto;

c) al rispetto del Codice deontologico, della Carta dei valori e del Codice Etico;

d) all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi associativi;

e) all'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

4. I soci sono espulsi quando:

a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi;

b) in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale all'Associazione.

5. I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e quando comunicano di recedere, senza rivalse nè oneri, dall'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi deliberativi e titolari delle cariche associative dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale dei soci;

b) Consiglio Nazionale;

c) Presidente;

d) Comitato di Presidenza;

e) Revisore dei Conti;

f) Collegio dei Probiviri.

2. Gli Organi deliberativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello della confederazione di riferimento.

3. I componenti degli Organi deliberativi, collegiali e monocratici, di Aifos sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

4. Le cariche di Presidente e di componente del Comitato di Presidenza sono incompatibili con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.

aifos

Art. 8 - Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per:

a) approvare l'attività svolta e la definizione delle future riferite e proposte dal Consiglio Nazionale;

b) approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Eventuali assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Nazionale quando ritenuto necessario, o quando ne abbia fatto richiesta, specificando gli argomenti da trattare, un numero minimo di soci pari al 30% degli iscritti aventi diritto di voto.

4. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto, diffuso ai soci tramite strumenti elettronici e tramite il portale e l'area riservata dell'associazione, anche da esporsi presso la sede associativa almeno 10 giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione può prevedere che la seduta si svolga mediante mezzi di telecomunicazione e digitali, che garantiscano l'effettiva e simultanea partecipazione dei soci nonché l'esercizio del diritto di voto anche in via elettronica.

5. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comunque a maggioranza assoluta dei presenti.

6. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/5 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del

presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

7. Hanno diritto di voto i soci appartenenti alle categorie dell'art. 5 per cui è previsto e che si iscrivono o rinnovano l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno.

8. Il paragrafo terzo dell'art. 9 non potrà in alcun caso essere modificato anche in sede di modifiche statutarie.

9. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e può designare presidenti onorari, comitato d'onore, altri vicepresidenti con funzioni onorifiche, istituire cariche non retribuite.

10. L'Assemblea ogni quattro anni procede al rinnovo delle cariche associative con l'elezione del Consiglio Nazionale, del Presidente e contestualmente del Revisore dei conti e del Collegio dei Probiviri.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale viene eletto dall'Assemblea generale ed è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di ventuno (21) membri eletti fra i soci nel corso dell'Assemblea generale.

2. Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti.

3. Almeno un terzo dei suoi componenti è riservato ai soci fondatori, se ne fanno richiesta, mentre i rimanenti componenti possono essere eletti tra tutti i soci iscritti.

4. Il terzo paragrafo non è oggetto di modifica statutaria.

5. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Nazionale ed è considerato aggiuntivo ai componenti eletti o designati.

6. Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno tre (3) membri che costituiscono il Comitato di Presidenza cui si aggiunge il Presidente che ne fa parte di diritto. Tra i

membri del Comitato di Presidenza eletti dal Consiglio Nazionale sono designati dal Consiglio stesso uno o più Vice Presidenti.

7. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

8. Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.

9. Il Consiglio Nazionale discute e ratifica le deliberazioni del Comitato di Presidenza. Qualora un componente del Consiglio Nazionale, compreso il Presidente, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali degli organismi per tre volte consecutive è facoltà dei componenti rimanenti del Consiglio Nazionale procedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci.

10. Ogni anno, prima dell'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Nazionale pre-approva il rendiconto consuntivo per l'esercizio appena trascorso e propone le attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

11. Ogni quattro anni, prima dell'Assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche associative, il Consiglio approva il regolamento elettorale.

12. Il Consiglio Nazionale delibera il piano di attività dell'Associazione, le quote di iscrizione delle diverse categorie dei soci e formula al Comitato di Presidenza proposte in ordine alla gestione dell'Associazione.

13. In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri dell'Assemblea dei soci sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione dell'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria.

14. In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

15. Viene convocato, di norma, con avvisi tramite strumenti tecnologici, tre volte all'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Scientifico, Comitato tecnico, Commissioni e Comitati, Coordinatori e responsabili di sedi territoriali, Direttori di CFA, singoli soci, nonché esperti e studiosi, anche esterni all'associazione. Possono essere identificati anche degli invitati permanenti, per la partecipazione a tutte le riunioni (es. Responsabili di funzione della Direzione nazionale).

16. L'avviso di convocazione può prevedere che la seduta si svolga mediante mezzi di telecomunicazione e digitali, che garantiscano l'effettiva e simultanea partecipazione dei consiglieri, nonché l'esercizio del diritto di voto anche in via elettronica.

17. Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comunque a maggioranza dei presenti.

18. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 10 - Presidente, Vice Presidente, Comitato di Presidenza

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a lui spetta la firma associativa. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. In caso di impedimento o di assenza, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

3. In caso di più Vicepresidenti, il Presidente designa il Vicepresidente Vicario.

4. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario su convocazione del Presidente per esaminare e deliberare in ordine all'attività dell'associazione. In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri del

Consiglio Nazionale sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del Consiglio nel corso della prima riunione ordinaria.

5. In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 11 – Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, organismo monocratico, viene eletto dall'Assemblea e deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Nel caso in cui il Revisore venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nuova nomina da parte del Consiglio Nazionale. Il sostituto Revisore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

3. Compito del Revisore è la verifica ed il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'associazione. Valgono nei confronti del Revisore, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti costituisce il sistema di garanzia statutario di Aifos.

2. Il Collegio viene eletto nel corso dell'Assemblea dei soci contestualmente alle altre cariche associative e resta in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il suo Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di

temporanea assenza o impedimento.

4. Nel caso in cui un componente del Collegio venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, tramite il componente supplente più anziano. In caso di assenza dei componenti supplenti, si provvede alla sostituzione mediante nomina da parte del Consiglio Nazionale. Il sostituto così nominato resta in carico fino alla successiva assemblea elettiva.

5. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. In modo particolare delibera sulle controversie dei soci di Aifos tra loro e con l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi. nonché sui ricorsi presentati dai soci ed alla commutazione di eventuali sanzioni.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili e il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

8. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 13 – Sanzioni organi associativi

1. I componenti degli organi dell'associazione che abbiano commesso gravi violazioni statutarie o che abbiano assunto comportamenti contrari all'etica associativa sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione dalla partecipazione all'organo;

c) la decadenza dall'Organo.

2. La sanzione è applicata dal Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Organismi operativi associativi

Non rientrano tra gli organi deliberativi e titolari delle cariche associative, ma fanno parte degli organi associativi:

a) Direttore Generale;

b) Comitato Scientifico;

c) Comitato Tecnico per la formazione permanente;

d) Organismo di Vigilanza.

Art. 15 - Direttore Generale e Direzione Nazionale

1. Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi. L'incarico del Direttore Generale ha la stessa durata del Consiglio che l'ha nominato.

2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.

3. Il Direttore Generale:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi associativi, organismi, comitati e commissioni previsti dallo Statuto;

c) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;

e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti delle sedi territoriali;

f) svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori degli Organi previsti dal presente Statuto;

g) sovrintende alla redazione dei bilanci;

h) dirige la Direzione Nazionale e il suo personale, sovraintende i servizi associativi assicurando la loro gestione e il loro funzionamento.

4. La Direzione nazionale è l'organizzazione operativa dell'Associazione, strutturata anche tramite enti controllati e partecipati, all'interno della quale vengono costituiti i Servizi, uffici di staff ed organizzativi.

Art. 16 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato di Presidenza istituisce un Comitato Scientifico quale organo di riferimento scientifico dell'associazione, i cui singoli componenti possono essere consultati dal Comitato di Presidenza relativamente a: realizzazione di progetti, stesura di contributi tecnico-scientifici generalmente pubblicati sul sito o sulla rivista ufficiale edita dall'associazione, attività di consulenza e/o pareri su specifici argomenti.

2. Il Presidente, su mandato del Comitato di Presidenza designa i componenti del Comitato Scientifico nazionale dell'Aifos, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e privati, aziende ed imprese o singoli studiosi ed esperti del settore.

3. Il Comitato Scientifico non esercita funzioni operative.

4. Il Comitato di Presidenza, secondo criteri predefiniti, individua tra i membri del Comitato Scientifico un Presidente.

5. Ai membri del Comitato Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati.

Art. 17 – Comitato tecnico per la formazione

1. Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, definisce una apposita struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati ai sensi dell'art. 5, c. 2, d), Legge 4/2013, al fine del mantenimento dei requisiti professionali e dell'eventuale iscrizione nel Registro Professionale Aifos.

2. Il Comitato ha il compito di definire progetti di qualificazione, nonché, le macrotematiche e le aree di intervento a cui fare riferimento per la programmazione dei corsi ed eventi di formazione promossi dall'associazione. La programmazione e progettazione di dettaglio, nonché la definizione delle relative modalità di erogazione e di svolgimento spetta ai Servizi dedicati della Direzione Nazionale.

3. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato.

Art. 18 – Comitati e Commissioni

1. Il Comitato di Presidenza istituisce, in base alle indicazioni del Consiglio Nazionale, comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statuto e che rientrano nelle finalità associative.

2. Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni.

3. Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Comitato di Presidenza, sentito il parere dei responsabili.

4. Il Comitato di Presidenza designa i soci responsabili dei Comitati, gruppi o commissioni.

5. Il Comitato di Presidenza può istituire uno o più Comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenze professionali cui partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori,

degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Il Comitato di Presidenza può istituire un apposito Comitato di coordinamento per le azioni promozionali e relazionali con le parti sociali firmatarie dei contratti di cui all'art. 1 del presente Statuto. Il Presidente, su mandato del Comitato di Presidenza, designa i componenti del Comitato di Coordinamento a cui viene riconosciuto il rimborso delle spese.

Art. 19 - Organismo di Vigilanza (OdV) - D.Lgs 231/2001

1. A tutela dell'Associazione è costituito, su proposta del Presidente e previa approvazione del Comitato di Presidenza, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la vigilanza sul Modello organizzativo di gestione e controllo volto a prevenire tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.

2. L'Organismo di Vigilanza è composto da un componente, a livello monocratico, fino ad un massimo di tre componenti, se in forma collegiale, scelti anche tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie. Qualora l'OdV non sia monocratico i componenti eleggono tra loro il Presidente.

3. L'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, e lo comunica al Comitato di Presidenza e al Consiglio Nazionale per gli adempimenti conseguenti. Nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'OdV.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 20 – Struttura

1. La struttura dell'associazione è così composta:

A) DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è organizzata secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

B) SEDI TERRITORIALI

A livello provinciale vengono designate le sedi territoriali, individuate dal Comitato di Presidenza tra i soci Aziende di cui all'art. 5. Per ogni sede territoriale è individuato un Responsabile, anch'esso socio Aifos. Ciascuna sede territoriale accoglie associati, enti, istituzioni e portatori d'interesse, rendendo visibile dall'esterno – anche mediante l'affissione di insegne – la presenza di Aifos; raccoglie richieste di informazione e di orientamento in merito ad Aifos e alla sua attività, provenienti da associati, potenziali associati, enti ed istituzioni, riferendo alla Direzione Nazionale; mette in contatto associati, potenziali associati, enti ed istituzioni con la Direzione Nazionale; promuove le attività sindacali e associative sul territorio, secondo le indicazioni e le linee guida di Aifos; mantiene e coltiva i rapporti con le istituzioni locali, secondo le indicazioni e le linee guida di Aifos.

Art. 21 – Responsabili del Progetto formativo e Centri di Formazione Aifos

1. Per lo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento di cui all'articolo 2, Aifos si avvale della propria struttura associativa e organizzativa, mediante la nomina dei Responsabili del Progetto Formativo (RPF) e il convenzionamento con soci aziende di cui all'art. 5 ai quali, può essere riconosciuta la qualifica di Centro di Formazione Aifos (CFA). Le singole tipologie di corsi erogati tramite i RPF o i CFA sono definite da appositi regolamenti, istruzioni, procedure, circolari e vademecum.

2. I Responsabili del Progetto Formativo sono nominati direttamente da Aifos tra i propri soci ordinari in possesso dei requisiti professionali e delle competenze necessarie

allo svolgimento del ruolo. Essi operano nell'ambito della struttura associativa e organizzativa di Aifos, assumendo i compiti e le responsabilità connessi alla gestione dei processi formativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'atto di nomina.

3. Aifos può stipulare con i soci aziende previsti dall'art. 5 ed in possesso dei requisiti previsti da specifiche disposizioni associative, apposite convenzioni per lo svolgimento di attività formative. Le convenzioni disciplinano gli ambiti di collaborazione, le modalità operative e amministrative, i rispettivi compiti e le responsabilità delle parti, nel rispetto della normativa applicabile.

4. Nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento soggetti a riserva normativa, le aziende associate convenzionate possono operare a supporto di Aifos e dei Responsabili del Progetto Formativo dalla stessa nominati, in relazione agli aspetti organizzativi, tecnici, logistici e amministrativi funzionali all'erogazione dei percorsi formativi.

5. Per le attività formative non soggette a riserva normativa, le aziende associate convenzionate operano autonomamente quali soggetti formatori, assumendo le responsabilità connesse all'organizzazione e all'erogazione delle attività formative, nel rispetto della normativa applicabile, delle disposizioni associative e degli accordi convenzionali sottoscritti.

6. Le strutture convenzionate sono tenute a svolgere le attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, fatti salvi i corsi erogati in regime di accreditamento regionale, esclusivamente con Aifos, salvo deroghe autorizzate dalla Direzione Nazionale Aifos.

7. I Responsabili del Progetto Formativo e le aziende associate convenzionate sono tenuti, nello svolgimento delle attività disciplinate dai rispettivi atti di nomina e

convenzionamento, all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi, dei regolamenti, delle procedure e delle istruzioni operative adottate dall'Associazione.

Art. 22 - Registri Professionali Aifos

1. In base a quanto previsto dalla Legge 4/2013 sono istituiti i Registri Professionali Aifos.

2. Le attività professionali di cui all'art. 1, paragrafo 6 del presente Statuto, sono identificate prioritariamente in formatore alla salute e sicurezza, addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, coordinatore della sicurezza, consulente della sicurezza, consulente e auditor di sistemi di gestione. Ulteriori ambiti professionali sono identificati dal Consiglio Nazionale e ratificati alla successiva assemblea.

3. Con apposito Regolamento viene definito il sistema di attestazione della qualità e della qualificazione professionale dei servizi prestati dagli associati, per ciascuna professione, che dettagli: i requisiti di iscrizione e di partecipazione all'associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall'associazione all'utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l'obbligo dell'aggiornamento professionale.

4. I Registri Professionali Aifos con i nominativi degli iscritti, aggiornati annualmente, sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

5. A tutti i soci iscritti nel Registro Professionale Aifos verrà rilasciato un numero identificativo di iscrizione per la rispettiva attività professionale e verrà consegnato un timbro riportante il nominativo del socio, il N. del registro e l'attività professionale.

6. I soci iscritti ai Registri Professionali Aifos, sono tenuti a rispettare, nell'esercizio delle proprie attività professionali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione

all'associazione gli standard qualitativi e di qualificazione professionale per i servizi prestati dai soci definiti dall'Aifos.

VARIE E FINALI

Art. 23 - Patrimonio associativo, proventi e rendiconto

1. Il patrimonio associativo è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori a qualsiasi titolo pervenuti all'associazione;

b) dalle somme acquisite al patrimonio dell'associazione;

c) da somme acquisite a titolo di avanzo di gestione.

2. I proventi dell'associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative annuali sottoscritte e versate da ciascun socio;

b) dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;

c) da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani, europei;

d) da proventi di partecipazioni in enti controllati o partecipati;

e) dai ricavi di eventuali gestioni economico-commerciali.

3. Il rendiconto comprende l'esercizio associativo dal 01/01 al 31/12 dell'anno precedente e verrà sottoposto all'approvazione nel corso della prima Assemblea dei soci.

4. Aifos si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa.

aifos

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con votazione favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

2. In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dall'Assemblea.

3. Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento dello scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell'ambito delle iniziative sostenute dall'Associazione.

